



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SFIDUTA DEL 31/10/2007

ADDI' 31/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 2/2 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COST'
COMFESTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice			
ASTORRE	Bruno	Presidente	MANCINI	Claudio	"
		Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NTERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZOLI

***** OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - ASTORRE - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 841

Oggetto:

Comune di Vacone (RI) - Piano Regolatore Generale. Adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.02.2002.
Approvazione.





841 31 OTT. 2007 *ur*

Oggetto: Comune di Vacone (RI) – Piano Regolatore Generale.
Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.02.2002.
Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA la Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;

VISTA la Legge 06.08.1967, n. 765;

VISTO il DPR 15.01.1972, n. 8;

VISTA la L.R. 05.09.1972, n. 8 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 12.06.1975, n. 72 e s.m.i.;

VISTO l' art. 16 della L.R. 22.12.1999, n. 38 e s.m.i., recante "Norme sul governo del Territorio";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

PREMESSO che il Comune di Vacone (RI) è dotato di un Programma di Fabbricazione ed annesso Regolamento Edilizio approvato con Decreto Provveditoriale n. 6772 del 05.01.1970;

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 08.02.2002, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Vacone (RI) ha adottato il Piano Regolatore Generale;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 3 osservazioni, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 16 del 10.05.2002;

RILEVATO che gli atti relativi al Piano Regolatore in questione, presentati al Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio;

VISTO il voto n. 122/1, reso nell'adunanza del 30.11.2006, che si allega sotto la lettera A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che il P.R.G di che trattasi sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni contenute nel voto stesso, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 765/67;

VISTA la nota n. 22273 del 07.02.2007, con la quale il Comitato Regionale per il Territorio ha comunicato al comune di Vacone (RI) le modifiche proposte, invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della legge 765/67;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13.04.2007, con la quale il Comune di Vacone (RI):





841 31 OTT. 2007

lu

- ◆ ha preso atto delle modifiche apportate al Piano Regolatore Generale con voto n. 122/1 reso nella seduta del 30.11.2006;
- ◆ ha fatto rilevare che nella D.C.C. n. 6 del 10.03.2005 - con la quale il Comune medesimo ha approvato la relazione di perizia tecnica per il cambio di destinazione d'uso dei terreni a demanio collettivo, trasmessa alla Regione Lazio a i fini del rilascio della deliberazione autorizzativa - è stato incluso per mero errore l'appezzamento di terreno distinto al f. 6 part. 503 anziché quello distinto al f. 6 part. 530 ed è stato inoltre incluso erroneamente l'appezzamento di terreno distinto al f. 6 part. 151;
- ◆ ha rielencato con esattezza le particelle interessate al mutamento di destinazione d'uso, sulle quali è stata poi rilasciata autorizzazione regionale;

VISTA la nota n. 6599/RI del 27.11.2002 con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti - Dipartimento di Prevenzione, ha rilasciato nulla osta dal lato igienico sanitario, al P.R.G. del Comune di Vacone (RI), alle seguenti condizioni:

1. *per quanto concerne le opere di presa o bottini dell'acquedotto comunale, le zone di tutela assoluta debbono esser recintate con recinzione di raggio non inferiore a ml. 10 e dovranno essere rispettate le limitazioni previste dal D.P.R. 236/88 relative alle zone di rispetto e protezione, nonché quanto previsto dal D.Lgvo 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;*
2. *per i fiumi, torrenti ed i corsi d'acqua ad oggi iscritti negli elenchi a cui T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n.1775/33, dovranno essere osservate le disposizioni di cui al P.T.P. relativo al sub ambito territoriale n.5;*
3. *la fascia di rispetto assoluto degli impianti di depurazione dovrà essere di larghezza non inferiore a ml. 100 (Ministero dei LL.PP., Delibera 04/02/77 Allegato 4);*
4. *dovrà essere vietata l'immissione di fognature e manufatti simili nei corsi d'acqua, torrenti e fiumi, fossi;*
5. *per i corsi d'acqua non compresi nell'elenco delle acque pubbliche, la distanza minima da osservarsi nella edificazione, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dalla mezzeria del corso d'acqua, è di ml. 50. I progetti relativi dovranno prevedere idonee sistemazioni paesaggistiche ed ogni altro accorgimento per prevenire effetti nocivo-meccanici e chimico-batterologici e devono essere sottoposti all'approvazione degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela del regime idrico;*
6. *la zona di rispetto dai cimiteri dovrà essere di ml. 200 (Art. 57, I° comma D.P.R. n. 285 del 10/09/90, così come prevista dall'art. 338 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27/07/34 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni);*
7. *nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a ml. 100 dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a ml. 50 per gli altri comuni;*
8. *ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico e dell'assetto morfologico del territorio comunale, ogni forma di trasformazione del suolo, anche se*





consentita dalle norme della relativa zona P.R.G., nelle aree soggette a vincolo idrogeologico non è ammessa senza la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Agricoltura e Foreste della Regione Lazio e dalla Amministrazione Provinciale di Rieti. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico l'attività edilizia e di trasformazione del suolo è subordinata a quanto stabilito con R.D. 30/12/23 n. 3267 e successivi;

9. per le aree boscate o da rimboschire, nonché le radure intercluse di cui all'art.1, Punto g) Legge 431/85 si dovranno osservare le disposizioni dettate dalle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico (L.R. 24/88) relativo all'ambito territoriale n.5;
10. qualunque intervento riguardante aree e manufatti soggetti a vincolo archeologico, paesistico, di rispetto monumentale, ai sensi della L. 1089 del 01/06/39 e L. 1497 del 29/06/39, sono soggetti al rispetto degli eventuali piani redatti ai sensi di tali leggi nonché al parere degli Organi preposti a far osservare detti vincoli;
11. per le opere e gli edifici privati, residenziali o con altre destinazioni, oltre che per l'edilizia residenziale pubblica, vanno rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti provvedimenti: L. 13/89 (normativa tecnica per favorire il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche) D.M.LL.PP. 236/89 e D.G.R. 424/01 (normativa tecnica per garantire l'accessibilità, degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica);
12. dovranno essere rispettate le norme dettate dal D.Lgvo 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L.R. 41/82, nonché dal D.Lgvo 22/97;
13. si dovrà rispettare quanto prevede la normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (D.P.R. 24/05/88 n. 236 – D.Lgvo 02/02/01 n. 31 - D.Lgvo 02/02/02 n. 27);
14. si dovrà rispettare quanto prevede la normativa sull'inquinamento acustico (D.P.C.M. 01/03/91 – L. 26/10/95 n. 477 – D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni); *447*
15. si dovrà rispettare quanto prevede il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.Lgvo 06/06/01 n. 378 – D.Lgvo 06/06/01 n. 379 – D.P.R. 06/06/01 n. 380;

VISTA la nota n. 639/IG del 18.07.2006 con la quale sempre l'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti – Dipartimento di Prevenzione, ha rilasciato parere igienico sanitario favorevole alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 ml a 50 ml per la sola parte prospiciente il centro storico, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria e, nel contempo, ha ritenuto utile ricordare all'Amministrazione comunale che ai sensi dell'art. 28 della L. 166/02, all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

VISTA la nota n. 4913 del 01.04.2003 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha comunicato al Comune di Vacone (Ri) che, per quanto riguarda i terreni indicati alle pp. 270 e 130, l'area non





841 31 OTT. 2007 *lu*

potrà essere destinata a sottozona D2 - produttiva di tipo terziario - essendo la medesima di interesse storico-archeologico in quanto vi insistono i resti, in parte emergenti di una villa romana;

VISTA la nota n. 76823 del 27.05.2003, con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale ha espresso:

PARERE CONTRARIO ai sensi dell'art. 13 L. 64/1974 e della D.G.R. 2649/1999 per i seguenti interventi:

1. L'area a destinazione campeggio in località "Campo Le Mura", perché ubicata in zona a forte acclività (pendenza tra 15° e 25°), completamente boscata con alberi d'alto fusto ed affioramento di rocce carbonatiche, che richiederebbero notevoli lavori per rendere l'area idonea all'attività proposta.
2. L'area a destinazione parcheggio a servizio del campo sportivo in località "Campo Le Mura" per acclività tra 15° e 25°, che richiederebbe notevoli movimenti d'asportazione di rocce carbonatiche e per la vicinanza con linee tettoniche. In tale area sarà comunque POSSIBILE realizzare parcheggi a servizio del campo sportivo, purché realizzati a raso con l'attuale scarpata, senza movimenti di roccia, né abbattimento di vegetazione d'alto fusto.
3. Le aree a valle della S.P. Torri in Sabina-Passo Corese, comprese fra il confine Ovest/Sud-Ovest di comune ed il Km 32+300 della S.P., come peraltro già riportato dal geologo Simoncelli, non dovranno essere assoggettate ad alcuna edificazione, perché rientrano fra le aree di ricarica dei punti di presa ad uso idropotabile e perché soggette a potenziale rischio d'esondazione. Sarà altresì POSSIBILE realizzare il parcheggio previsto tra Ponte Vacone e Case Osteria, purché realizzato senza manufatti stabili, e dotato di sistemi di raccolta e depurazione della acque meteoriche, al fine d'evitare il potenziale rischio d'inquinamento del corso d'acqua o del primo sottosuolo.

Per quanto riguarda il Piano Regolatore Generale del Comune di Vacone (Ri), esprime

PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 13 L. 64/1974 e della D.G.R. 2649/1999 con il rispetto delle seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto d'approvazione dello Strumento Urbanistico:

- A. Per tutti gli interventi dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dal geologo Simoncelli.
- B. Gli interventi che lambiscono le aree non idonee all'edificazione, dovranno essere realizzati prevedendo in fase di progetto attuativo od esecutivo, di mantenere un franco di rispetto verso l'area non edificabile.
- C. La verifica puntuale della stabilità dei versanti dei fronti di scavo per ogni intervento.
- D. L'esecuzione di puntuali verifiche geotecniche ed indagini geognostiche, in ottemperanza del D.M. 11/03/1988.
- E. Il rispetto delle norme per le costruzioni in zona sismica, con particolare attenzione per il D.M. 16/01/96 per quanto riguarda l'altezza massima degli edifici, rispetto alla larghezza delle strade.

lu



841 31 OTT. 2007

lu



- F. La regimazione delle acque superficiali mediante idonee linee di deflusso.
- G. Dovranno essere definite le aree di tutela assoluta e di protezione a salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idropotabile destinate al consumo umano secondo le procedure previste dalla D.G.R. 5817/99. In attesa della definizione di quanto appena citato, dovranno essere rispettate, nell'ambito dei 200 metri di raggio in corrispondenza dei pozzi utilizzati a scopo idropotabile, le norme transitorie previste dalla D.G.R. n°5817/99 che prevedono il divieto di intraprendere attività in contrasto con l'Art. 21 del D.L.V. n° 152/99.
- H. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde in relazione agli scarichi fognari presenti nel territorio e alla situazione igienico sanitaria.
- I. Si dovrà provvedere al rinverdimento delle aree con specie compatibili dal punto di vista fitoclimatico e edafico per eventuali sistemazioni a verde.
- J. Siano assolutamente salvaguardate le formazioni boscate presenti.
- K. L'eventuale edificazione da realizzare in vicinanza di formazioni boscate, dovrà avvenire con la tutela delle aree di mantello (margine del bosco), soprattutto nella fase d'apertura dei cantieri.
- L. Siano seguite le norme per le costruzioni in zona sismica, in particolare il D.M. 16/01/96 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'altezza massima degli edifici, rispetto alla larghezza delle strade, e le seguenti:
- D.M. Min. LL.PP. 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - Circ. Regione Lazio del 29/10/1980 n. 3317;
 - Circ. Regione Lazio del 11/09/1982 n. 2950;
 - Circ. Regione Lazio del 23/11/1982 n. 769.
 - Circ. Min. LL.PP. del 24/09/1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11/03/1988;
 - D.M. LL.PP. 16/01/1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
 - D.M. LL.PP. 16/01/1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" e successive modifiche e integrazioni;
 - Circ. Min. LL.PP. del 10/04/1997 n. 65/AA.GG riguardante le istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16/01/1996.

VISTA la nota n. 47076/D3/06 del 19/05/2003, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area F Servizio I ha espresso parere favorevole alla proposta urbanistica avanzata dall'Amministrazione comunale di Vacone (RI) riferita alla adozione del P.R.G., in quanto interessa modeste estensioni di aree demaniali, a condizione che:

1. la competente Direzione Regionale Territorio e Urbanistica accerti che la destinazione a carattere edificatorio dei terreni nella nota stessa elencati, sia necessaria ai fini dell'ordinato sviluppo urbanistico del Comune;



841 31 OTT. 2007

lu



2. venga inserito all'intero delle N.T.A., l'articolo "AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI", così come interamente riportato nell'allegato A) del presente provvedimento;
3. il Comune di Vacone richieda ed ottenga, riguardo la sistemazione dei suddetti terreni, l'autorizzazione alla alienazione ai sensi dell'art. 39 del R.D. 26/02/1928 n. 332 ovvero degli artt. 5 e 6 della L.R. 3/01/1986 n. 1, nonché il mutamento di destinazione per le aree a servizi, ai sensi dell'art.12 della L. 16/06/1927 n. 1766, prima che intervenga la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio di approvazione del Piano Regolatore Generale, conformemente alle disposizioni di cui al 3° e 5° comma dell'art.2 della L.R. 3/01/1986 n. 1.

VISTA la Determinazione n. C2789 del 12.12.2005, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area Usi Civici e Diritti Collettivi – ha autorizzato il Comune di Vacone (RI) al mutamento di destinazione d'uso dei terreni di demanio collettivo, identificati al foglio catastale n. 6, partt. 530 e 572, per una superficie complessiva di Ha 01.98.22, interessati alla costruzione di servizi per la collettività, precisando che detti terreni, qualora cessi lo scopo, tornerebbero alla loro originaria destinazione e, sottolineando, inoltre, che *qualora l'Amministrazione comunale intenda procedere alla concessione ovvero alla alienazione delle aree in questione, dovrà richiedere debita autorizzazione alla Regione Lazio a norma della L.R. n.6 del 27.01.2005;*

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 con la quale è stato adottato il Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della L.R. 24/98;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 31.07.2007 con la quale sono state approvate le modifiche ai P.T.P. vigenti in conformità al citato P.T.P.R., relativamente alle controdeduzioni delle preliminari osservazioni comunali di cui all'art. 23 comma 1;


CONSIDERATO che le previsioni urbanistiche contenute nella Variante Generale di che trattasi risultano, a seguito dei citati provvedimenti, conformi sia al P.T.P. vigente che al Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato e che le stesse, per la parte oggetto della modifica al P.T.P. vigente, troveranno attuazione soltanto dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della delibera di adozione del più volte richiamato P.T.P.R.;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.R.p.T. n. 122/1 del 30.11.2006, che si allega alla presente delibera quale **Allegato A** di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITÀ





841 31 OTT. 2007 *lu*

DELIBERA

di approvare il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Vacone (RI) con deliberazione consiliare n. 6 del 08.02.2002, con le modifiche e le prescrizioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con voto n. 122/1 emesso nell'adunanza del 30.11.2006, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato nell'**Allegato A**.

Il Piano è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.04 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nell'**Allegato A** e nei seguenti elaborati:


- Elab. A.1 Relazione Generale;
- Elab. B.2 Inquadramento territoriale – relazione fra territorio, rete infrastrutturale e struttura insediativa;
- Elab. B.3/B.4 Zone sottoposte a vincolo paesistico – Elementi di interesse storico-artistico – Aree di particolare importanza naturalistica Rapp. 1:10.000;
- Elab. B.5.1 Aree ed immobili di proprietà pubblica Rapp. 1:5.000;
- Elab. B.5.2 Aree ed immobili di proprietà pubblica Rapp. 1:5.000;
- Elab. B.6 Stato di consistenza e destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente nei nuclei abitati;
- Elab. B.6 bis Stato di consistenza dell'abusivismo edilizio;
- Elab. B.7 Individuazione zone territoriali omogenee A + B / servizi esistenti Rapp. 1:2.000;
- Elab. B.8 Quantificazione previsioni Rapp. 1:2.000;
- Elab. C.9.1 Zonizzazione generale Rapp. 1:5.000;
- Elab. C.9.2 Zonizzazione generale Rapp. 1:5.000;
- Elab. C.10 Zonizzazione di dettaglio Rapp. 1:2.000;
- Elab. C.11 Norme tecniche di attuazione;
- Elab. C.12.1 ZONIZZAZIONE GENERALE AGGIORNATA sulla base delle osservazioni deliberate dal C.C. Rapp. 1:5.000;
- Elab. C.12.2 ZONIZZAZIONE DI DETTAGLIO AGGIORNATA sulla base delle osservazioni deliberate dal C.C. Rapp. 1:2.000;
- Elab. C.13.1 Stato di attuazione del P.d.F. (composto da n.3 ~~elaborati~~).

8

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEG. alla DELIB. N. 841 *my*
DEL 31 OTT 2007

Arch. *Carini*
Demetrio Carini

Comitato Regionale per il Territorio
Voto 122/1, del 30 Novembre 2006

Allegato A

Oggetto: Comune di Vacone (RI) – Piano Regolatore Generale.
Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, del 08/02/2002,
(rif. L. n° 1150/42).



IL COMITATO

Viste le note del Comune di Vacone n. 963 e n. 964 del 19/06/2003, pervenute alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica il 20/06/2003 prot. 90501, con le quali il Sindaco di detto Comune ha trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi al Piano Regolatore Generale adottato con Deliberazione chiedendone l'approvazione.

PREMESSO:

che il Comune di Vacone (RI) è dotato di Programma di Fabbricazione ed annesso Regolamento Edilizio approvato con Decreto Provveditoriale n. 6772 del 05/01/1970;

che ha adottato il presente Piano Regolatore Generale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 8/02/2002;

che ha esaminato e controdedotta le tre osservazioni presentate nei termini, con D.C.C. n. 16 del 10/02/2002.

Pertanto il progetto di Piano Regolatore Generale, trasmesso dall'Amministrazione Comunale di Vacone, si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

Atti Amministrativi

1. Scheda riassuntiva (circolare dipartimentale n. 11302 del 25/09/2000);
2. (Amm/1) Istanze di approvazione note n. 963 e n. 964 del 19/06/2003 pervenute il 20/06/2003 prot. 90501;
3. (Amm/2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2002, di "Adozione del Piano Regolatore Generale: Determinazioni);



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

4. (Amm/2) Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera di C.C. n. 6/2002;
5. (Amm/3) Avviso di deposito;
6. (Amm/4) Attestato di pubblicazione con avviso di deposito;
7. (Amm/5) Attestato di pubblicazione con avviso di deposito in luoghi pubblici;
8. (Amm/6) Copia G.U. con avviso di pubblicazione e deposito atti;
9. (Amm/8) Attestato deposito atti ed elaborati progettuali e osservazioni presentate;
10. (Amm/9) Registro protocollo osservazioni;
11. (Amm/10) N. 3 Osservazioni presentate;
12. (Amm/11) Delibera di C.C. n. 16 del 10/05/2002 "PRG – Esame Osservazioni";
13. (Amm/12) Parere ai sensi art. 13 L. 64/1974 e della D.G.R. 2649/1999, fasc. 3111 prot. n. 76823 del 27/05/2003 con allegata una copia a colori vistata dal competente Assessorato comprendente i seguenti elaborati:
 - a) Indagine vegetazionale e carta d'uso del suolo
 - b) Carta dell'uso del suolo
 - c) Carta geologica regionale – Tav. 1
 - d) Carta geologica – Tav. 2
 - e) Carta geomorfologica – Tav. 3
 - f) Carta delle acclività – Tav. 4
 - g) Carta idrogeologica – Tav. 5
 - h) Carta delle vulnerabilità territoriali – Tav. 6
 - i) Carta delle idoneità – Tav. 7
 - j) Relazione tecnica
14. (Amm/13) Parere art. 2 L.R. 1/1986 prot. N. 47076/D3/06 del 18/05/2003;
15. (Amm/14) Parere igienico sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti prot. n. 6599/RI del 27/11/2002;
16. (Amm/15) Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. n. 4913 del 01/04/2003;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

17. (Amm/16) Parere igienico sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti prot. 1364 del 21/07/2006.

Elaborati Tecnici

18. (P/TEC/5) – Relazione Generale – Tav. A 1;
19. (A/TEC/1-A/TEC/11-A/TEC/18) – Inquadramento territoriale – relazione tra il territorio, rete infrastrutturale e struttura insediativa – Tav. B 2;
20. (A/TEC/5 – A/TEC10 – A/TEC/15) – Zone sottoposte a vincolo paesistico – Elementi di interesse storico artistico – aree di particolare importanza naturalistica – Tav. B3/B4. Scala 1:10.000;
21. (A/TEC/9) – Aree ed immobili di proprietà pubblica – Tav. B.5.1 Scala 1:5.000;
22. (A/TEC/9) – Aree ed immobili di proprietà pubblica – Tav. B.5.2 Scala 1:5.000 e 1:2.000;
23. (A/TEC/17) – Stato di consistenza e destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente nei nuclei abitati – Tav. B.6;
24. (A/TEC/16) – Stato di consistenza dell'abusivismo edilizio – Tav. B. 6. bis;
25. (A/TEC/13- A/TEC/14/ -A/TEC19) Individuazione zone territoriali omogenee A + B / servizi esistenti – Tav. B.7 Scala 1:2.000;
26. (P/TEC/3) – Quantificazione previsioni – Tav. B.8 Scala 1:2.000;
27. (P/TEC/1) – Zonizzazione generale – Tav. C. 9.1 Scala 1:5.000;
28. (P/TEC/1) – Zonizzazione generale – Tav. C. 9.2 Scala 1:5.000;
29. (P/TEC/2) – Zonizzazione di dettaglio – Tav. C. 10 Scala 1:2.000;
30. (P/TEC/7) – Norme tecniche di attuazione – Tav. C 11;
31. (P/TEC/4) – Zonizzazione generale aggiornata sulla base delle osservazioni deliberate dal Consiglio Comunale – Tav. C. 12. 1. Scala 1:5.000;
32. (P/TEC/4) – Zonizzazione di dettaglio aggiornata sulla base delle osservazioni deliberate dal Consiglio Comunale – Tav. C. 12.2;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

33. (A/TEC/17) – Stato di attuazione del P.d.F. – Tav. C.13.1 (3 tavole)

Pareri Acquisiti

- Parere favorevole con prescrizioni reso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 della L. 64/1974) e della D.G.R. n. 2649 del 18/05/1999 rilasciato dalla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 2 A, Area 08 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, prot. 76823, fascicolo 3111 A 13 del 27/05/2003;
- Parere favorevole con prescrizioni reso ai sensi della L.R. n. 1 del 03/01/1986 e art. 7 della L.R. n. 59/1995 rilasciato dalla Regione Lazio, Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, Area F Servizio 1, prot. 47076/D3/06 del 19/05/2006;
- Determinazione del Direttore Regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso ed alienazione di terreni di demanio collettivo, inseriti nel P.R.G., n. 2789 del 12 Dicembre 2005 del Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, Area Usi Civici e Diritti Collettivi.
- Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale di Rieti, prot. n. 6599/RI del 27/11/2002 rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti sezione di Poggio Mirteto;
- Parere favorevole (suppletivo) rilasciato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti prot. 1364 del 21/07/2006 rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti sezione di Poggio Mirteto;
- Parere favorevole con prescrizioni reso dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. n. 4913 del 01/04/2003;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Si rileva quanto segue:

DATI GENERALI DEL COMUNE

Il Comune di Vacone (RI), ha **adottato** il Piano Regolatore Generale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell' 08/02/2002; con successiva D.C.C. n. 16 del 10/05/2002 sono state esaminate e controdedotte le 3 osservazioni presentate nei termini.

Il Comune di Vacone (RI), con una estensione territoriale pari a 9,14 Km², dipende dalla A.S.L. di Rieti sezione di Poggio Mirteto e fa parte della comunità montana n. IV Sabina.

Il territorio comunale è compreso tra un'altitudine di 250/1.080 metri ed il capoluogo è posto ad una quota di 517 metri.

Il suddetto territorio sopracitato confina con i Comuni di Calvi dell'Umbria (TR), Configni, Cottanello, Montasola e Torri in Sabina (RI).

Precedentemente all' adozione del presente Piano Regolatore Generale il Comune disponeva di un Programma di Fabbricazione ed annesso e Regolamento edilizio approvato con Decreto Provveditoriale n. 6772 del 05/01/1970.

Dalla relazione del P.R.G. e dai dati del Censimento I.S.T.A.T. (del 1991 e 2001) si desumono i seguenti parametri:

Popolazione Residente al 2001	247 ab.
Popolazione Residente al 2005	278 ab. (al 12/04/2006)

Distribuzione della Popolazione Residente al 2001 nelle seguenti località:

Vacone	128 abitanti
Cesarini	28
Case Sparse	91
Totale	247 abitanti



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Andamento della popolazione residente (ISTAT)

Censimento 1971 abitanti 290
Censimento 1981 abitanti 282
Censimento 1991 abitanti 265
Censimento 2001 abitanti 247
Residenti al 2006 abitanti 278 (al 12/04/2006)

Incrementi e variazione della Popolazione

1971/1981.....	= -	2,75 %
1981/1991.....	= -	6,02 %
1991/2001.....	= -	6,79 %
2001/2005.....	= +	12,55 in 5 anni, 2,51 annuo, (25,10 in 10 anni)

Il numero delle famiglie nel 2001 risulta pari a 131 unità

Patrimonio edilizio (al 1991)

Abitazioni occupate	111
Abitazioni non occupate	100 (di cui 61 seconde case)
Abitazioni totali	211
Stanze occupate	494 (392 esclusivamente stanze)
Stanze non occupate	407 (di cui 255 seconde case)
Stanze nel complesso	901

Indice di affollamento 0,51 (255 abitanti/494 stanze occupate).

Il patrimonio edilizio complessivo censito all'Ottobre del 1991, come si evince dai dati sopra riportati, è pari a 211 abitazioni (pari a 901 stanze), di cui tuttavia solo 111 abitazioni (pari a 494 stanze) risultano stabilmente occupate dalla popolazione residente, mentre le rimanenti 100 (pari a 407 stanze) sono in parte abbandonate per cattive condizioni statiche ed igieniche ed in parte utilizzate in modo saltuario o stagionale.

Per quanto attiene ai vincoli, il territorio comunale è ricompreso nel Piano Territoriale



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Paesistico n. 5 "Rieti". Il suddetto Piano e le Norme Tecniche di Attuazione sono stati approvati con la L.R. n. 24/1998; il testo coordinato delle precedenti norme allegato al P.T.P. è stato approvato con D.G.R. n. 4475 del 30/07/1999.

Il territorio comunale risulta vincolato ai sensi degli articoli rispettivamente 142 e 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.gs 22/01/2004, n. 42). L'art. 142 (già art. 1 della Legge 431/1985 punti: c, d, f, g, h, m) disciplina i beni diffusi e l'art. 136 (in cui è confluito il D.M. 07/01/1972) concerne "Località Pago, Monte Cosce e centro abitato del Comune".

Inoltre sul territorio comunale è presente un Sito di interesse Comunitario (SIC) "Bosco Pago" IT 6002016

Il Comune di Vacone, già classificato sismico zona S = 9, successivamente con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 è stato proposto come zona 2, e quindi, riclassificato, dalla D.G.R. n. 766 del 01.08.2003 (BUR. n. 28 del 10/10/2003), come Zona Sismica 2.

Inoltre il suo territorio risulta essere interessato dal vincolo idrogeologico e forestale, di cui al R.D. 3267/1923,

Per quanto attiene al vincolo di cui al punto c) dell'art. 142 sopra menzionato, i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche sono i seguenti:

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL COMUNE DI VACONE

R.L. (ID G.U)	DENOMINA ZIONE G.U.	FOCE	COMUNI	LIMITI	RIF. LEG.	NU M G.U	DATA G.U.
760 (115)	Torrente l'Aia di Poggio di San Polo e Vacone	Tevere	Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Montasola, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone	Dallo sbocco a Km. 2 a monte della confluenza col Fosso Grassolo n. 119	D.P.R. 24/12/1 954	115	20/05/1 955



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

In ordine ai limiti del vincolo paesistico ed alla graficizzazione delle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica, si fa riferimento alla D.G.R. n. 211 del 22/02/2002, pubblicata il 29/06/2002 sul B.U.R.L. e relativi allegati cartografici così come integrata dalla DGR n. 452 del 01/04/2005.

Si precisa che la tabella sopra riportata è valida solo ai fini istruttori, ma non costituisce norma modificativa della D.G.R. 211/2002 e della D.G.R. 452/2005.

In primo luogo è da segnalare che il Comune di Vacone (RI), è dotato di Programma di Fabbricazione ed annesso e Regolamento edilizio approvato con Decreto Provveditoriale n. 6772 del 05/01/1970, che pertanto risulta ormai esaurito.

Ha adottato il presente Piano Regolatore Generale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 8/02/2002;

Si fa presente, comunque, che la realtà territoriale non appare compromessa, in quanto la richiesta di nuove volumetrie edilizie risulta limitata, tenuto conto anche della distanza sia dal capoluogo di Provincia sia dalla città di Roma.

Tale distanza dai centri abitati maggiori ha determinato un costante fenomeno di decremento demografico, ma nello stesso tempo ha preservato le bellezze del paesaggio.

Il territorio, infatti, non è interessato da nuclei edilizi spontaneamente sorti, tali da richiedere interventi di recupero consistenti. Più in generale si rileva che l'edificato esistente si è sviluppato intorno alla viabilità principale o di crinale, (fenomeno comune a gran parte della provincia di Rieti), mentre la nuova edificazione si è concentrata ai margini dell'edificato storico.

Pertanto si assiste ad un fenomeno di recupero, mediante ristrutturazioni e ampliamenti, di fabbricati esistenti, che originariamente avevano in parte destinazione agricola.

Il Piano Regolatore del Comune di Vacone persegue i seguenti obiettivi:

1. Salvaguardia e tutela dei valori storici e culturali in relazione alle caratteristiche del territorio;
2. Riqualificazione del nucleo urbano del capoluogo con la ricomposizione ed il completamento delle aree inedificate;
3. Potenziamento, miglioramento funzionale e qualitativo del sistema delle infrastrutture e delle urbanizzazioni, delle attrezzature e dei servizi di uso pubblico presenti nel territorio;
4. Salvaguardia delle zone agricole e del patrimonio agricolo e forestale;
5. Reperimento di aree produttive per soddisfare una crescente domanda da parte degli operatori economici locali;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio*

6. Riorganizzazione della viabilità interna e limitrofa ai centri abitati ed opzioni sulla viabilità di interesse intercomunale.
7. Per ciò che concerne i nuclei abitati sparsi nel territorio con elevata vocazione agricola, attestati lungo i punti strategici della viabilità di collegamento interno, il PRG proposto ha perimetrato i più significativi.

Tali dati possono essere sintetizzati nella proposta di zonizzazione del P.R.G. che, ai fini del calcolo del dimensionamento, prevede 100 mc. ad abitante.

Le previsioni del presente PRG interessando aree, in gran parte soggette a vincoli, risultano non del tutto compatibili con la disciplina di tutela dettata dal P.T.P. n. 5, nonché con le disposizioni recate dal D.L.gs. 42/2004 e dalla L.R. 24/1998.:
Pertanto alcune aree zonizzate saranno oggetto di successive modifiche d'ufficio.

Per quanto concerne i pareri acquisiti si precisa che:

- Il parere reso ai sensi dell' art. 89 del D.P.R. 380/2001 (già art. 13 della Legge 03/02/1974, n. 64) risulta favorevole, con diverse prescrizioni tali da non compromettere la maggior parte delle destinazioni proposte dal PRG ma da condizionarne talune zonizzazioni. Occorre precisare che il parere è stato reso su cartografia su base 1:5.000 sulla quale non è stata riportata la zonizzazione di P.R.G., mentre le tavole di zonizzazione del P.R.G. sono in scala 1:5.000 e 1:2.000. Pertanto il raffronto delle due cartografie pone dei problemi interpretativi.
- Il parere, reso ai sensi della L.R. n. 1 del 03/01/1986 e dell' art. 7 della L.R. n. 59/1995 rilasciato dal Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, è favorevole e prevede che dovrà essere inserito un articolo nelle N.T.A. del P.R.G..
- Parere favorevole reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha limitato la destinazione di una zona D 2 produttiva di tipo terziario per le particelle catastali 270 e 130, essendo presenti i resti (in parte emergenti) di una villa romana.
- Il parere igienico sanitario rilasciato in data 27/11/2002 dalla A.S.L. di Rieti Distretto Salario Mirtense contiene nulla - osta a condizioni, alcune delle quali, come la fascia di rispetto cimiteriale di m.l. 200, incidono sulle previsioni di piano in alcune aree con destinazione B, C 1, C 2, F 2, F 3. Altre condizioni riguardano, tra le altre, la fascia di rispetto di m. 100 dai depuratori e mt. 10 per le opere di presa e i bottini dell'acquedotto comunale. Tutte le condizioni sono dettagliatamente contenute nel suddetto N.O. sanitario.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

- Il parere igienico sanitario suppletivo rilasciato in data 21/07/2006 dalla A.S.L. di Rieti Distretto Salario risulta favorevole alla riduzione della fascia di rispetto da 200 m.l. a 50 m.l. per la porzione prospiciente il centro storico.

RISPONDEZZA DEL DIMENSIONAMENTO AI CRITERI DELLA L.R. 72/75

CALCOLO DELLE CUBATURE COME DA PROGETTO

Il presente Piano Regolatore Generale è stato redatto, come già esposto, in presenza di un P.d.F. del 1970. Ciò ha di conseguenza condizionato lo sviluppo del territorio comunale, che si presenta urbanizzato a margine del Capoluogo.

Le analisi demografiche e territoriali, poste a base del P.R.G., possono ritenersi condivisibili sia in ordine alla previsione di incremento della popolazione, sia in ordine allo sviluppo dell'economia locale. Talune zonizzazioni (in particolare le zone C), però, non sempre risultano compatibili con le esigenze di tutela.

Da tali analisi emerge che il Piano appare correttamente dimensionato nel calcolo degli abitanti insediabili.

E' da rilevare, comunque, che le cubature proposte sono state calcolate, tenendo conto sia delle residuali delle zone B, sia di quelle delle zone C.

Infatti su una base di 278 abitanti (residenti al 12/04/2006) viene proposto un incremento di 134 abitanti in zona C pari al 48,20 % (134/278) dei residenti.

Tale valore supererebbe quanto previsto dalla L.R. 72/1975, ma occorre evidenziare che delle tre zone C proposte, soltanto una è attualmente disponibile, mentre una zona C 1, che ricade all'interno del perimetro del SIC, sarà utilizzabile soltanto dopo l'accoglimento dell'osservazione al PTPR. La zona C 2, invece, pari al 48 abitanti sarà oggetto di modifica d'ufficio e ricondotta a zona agricola. Pertanto il dimensionamento sarà pari al 30,90 % dei residenti. (134 proposti - 48 ricondotti a zona agricola = 86 /278 residenti = 30,90 %).

Le zone B non sono inserite nel dimensionamento del piano, risultando limitate nelle estensioni e praticamente sature.

Alla luce di quanto sopra esposto, il dimensionamento del P.R.G. in oggetto appare condivisibile. Inoltre la volumetria insediabile sarà ulteriormente ridotta, in quanto talune



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

zone B e C, (ricondotte a zona agricola) risultano incompatibili con il P.T.P. o con il parere geologico.

STANDARDS URBANISTICI AI SENSI D.M. 1444/68

Il rispetto delle dotazioni dei minimi inderogabili di cui al D.M. 1444/68 assegna una dotazione minima di mq. 18 ad abitante. Allo stato attuale va rilevata la particolare carenza di spazi per il verde pubblico attrezzato e delle aree a parcheggio contestualmente alla inadeguatezza per localizzazione, tipologie e stato di manutenzione delle aree per attività sportive esistenti.

Le aree F 1 per attrezzature scolastiche non sono state individuate nel P.R.G., in quanto lo standard relativo è soddisfatto a livello comprensoriale.

Le aree a verde pubblico attrezzato e parcheggi (F 3 e F 4) sono state reperite nelle zone in grado di soddisfare il fabbisogno nel capoluogo e nei nuclei abitati relativamente alla zone A, B, e Bs, mentre per le C 1 e C 2, da sottoporre a piano attuativo, il piano propone il reperimento di aree a servizi in sede di attuazione dello strumento attuativo preventivo. Il progetto di piano non permette una dettagliata quantificazione degli stessi, alla luce di un eventuale ricalcolo a seguito delle modifiche d'ufficio.

ABUSIVISMO EDILIZIO

Relativamente al fenomeno dell'abusivismo edilizio ed alle procedure fissate dalle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003, nonché dalle leggi regionali in materia (L.L. R.R. 28/1980, 27/1983, 76/1985 e 12/2004), si rileva che le sanatorie edilizie succedutesi nel tempo (L. 47/85 e L. 724/94) (la L. 326/2003 è successiva all'adozione del presente PRG) non hanno evidenziato situazioni significative né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello qualitativo. Infatti trattasi prevalentemente di piccoli abusi di necessità, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento dello strumento urbanistico.

VIABILITA'

La viabilità principale è costituita dalla S.Statale Ternana n. 313 che si snoda parallelamente al Torrente L'Aia, cui si collega un sistema viario di scarsa entità.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

ORGANICITA' E COMPLETEZZA DEL TESTO DELLE N.T.A.

Il testo delle norme tecniche di attuazione, composto da 59 articoli, pur essendo predisposto in forma chiara e corretta, deve essere integrato o modificato, al fine di consentire il rispetto dei pareri sopracitati, l'adeguamento a leggi sopravvenute, la maggiore salvaguardia del territorio e la rigorosa tutela delle caratteristiche paesaggistiche.

CONSIDERAZIONI

Il P.R.G. in esame è stato redatto, nel complesso, nel rispetto della legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, ma non risulta del tutto conforme ai criteri fissati dalla L.R. 12/06/1975, n. 72 e dalle leggi regionali 24 e 25 del 6 luglio 1998.

Infatti le volumetrie di progetto, risultano leggermente superiori al parametro del 30% della popolazione residente e, talvolta, in contrasto con le necessità di tutela dell'ambiente. E' da rilevare che l'andamento demografico del Comune è in saldo positivo dal 2001.

Parte delle destinazioni risulta in contrasto con la normativa del PTP ed è stata oggetto di specifica richiesta di osservazione al PTP ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998.

Alla luce delle modifiche d'ufficio le volumetrie insediabili risulteranno ridotte e pertanto compatibili con i parametri di cui alla L.R. 72/1975.

PROPOSTA DI PARERE

Alla luce delle considerazioni sopra espresse e al fine di consentire al Comune di dotarsi di uno strumento urbanistico generale, si procede ad una approvazione che miri al recupero delle zonizzazioni proposte, compatibilmente con le necessità di tutela paesaggistica.

Pur condividendo il recupero urbanistico delle zone Bs, non si condivide l'attuazione diretta, ma se ne propone l'intervento preventivo. Infatti dette zone si presentano attualmente frammentarie e prive di servizi, che potranno essere realizzati unitamente alle nuove



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

volumetriche. Pertanto non saranno ammesse nuove volumetrie in assenza di un piano attuativo preventivo pubblico o privato.

Inoltre il ricorso al piano attuativo si rende necessario per una più dettagliata indagine geologica e per l'acquisizione di un nuovo parere ex art. 13 L. 64/74, al fine di risolvere le incertezze interpretative tra zonizzazione e zone non idonee all'edificazione.

Si potrà giungere all'approvazione del presente P.R.G. attraverso proposte di specifiche *modifiche da introdurre d'ufficio* ai sensi dell'art. 3 della legge 6-8-1967 n. 765, che non comportano innovazioni tali da mutare la struttura dello stesso P.R.G. con i relativi criteri di impostazione. Le suddette modifiche sono finalizzate a garantire una maggiore salvaguardia del territorio, la compatibilità con le L.L. R.R. 24 e 25 del 1998, con la L.R. 38/1999, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri di competenza.

CONSIDERAZIONI SULLE ZONE SOGGETTE A LIVELLI DI TUTELA DEL PTP

C'è innanzitutto da rilevare che alcune zonizzazioni proposte ricadono in zone sottoposte a specifico decreto ministeriale (Capoluogo), mentre altre sono interessate da vincoli di beni diffusi, in particolare dalla presenza del Torrente L'Aia.

Nei tre livelli di tutela del PTP n. 5 il Capoluogo è compreso nel secondo (2 A) e terzo livello di tutela.

Il livello di tutela 2 A non permette talune zonizzazioni proposte. Infatti "..... Le aree sottoposte a questo grado di tutela sono vincolate all'attuale destinazione d'uso dei suoli". Pertanto le nuove zonizzazioni proposte non potranno essere recepite.

In ordine ai beni diffusi, invece, la presenza del Torrente L'Aia, talvolta delle alberature, nonché il rispetto dei pareri, inducono alla riduzione di alcune zonizzazioni.

Per le porzioni interessate dalla lettera m) dell'art. 1 della 431/1985 la Soprintendenza competente ha inibito un'area nei pressi del capoluogo.

Alcune aree possono essere considerate positivamente, in quanto il Comune ha predisposto un'osservazione al P.T.P.R. ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998. La concreta utilizzazione delle suddette resta subordinata all'approvazione della stessa Osservazione da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 36 - bis, comma 1 - ter, della L.R. n. 24/1998.

In linea generale per le nuove zonizzazioni nelle aree sottoposte a vincolo, non si intendono compatibili con le esigenze di tutela le nuove zone di espansione, mentre si intendono accoglibili le zonizzazioni di aree già edificate o produttive.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Il territorio del Comune di Vacone che risulta in gran parte sottoposto al decreto di vincolo paesaggistico di cui al D.M. 07/01/1972 e nel quale sono presenti beni tutelati per legge, è disciplinato dal P.T.P. n. 5 – Satp Vacone Monte Cosce 5/10 – con i sottoelencati articoli del Testo Coordinato delle N.T.A. di cui alla D.G.R. n. 4475/1999.

Preliminarmente occorre rilevare che il P.R.G. al momento della sua adozione, in data 08/02/2002, teneva conto del vincolo dei fossi classificati acque pubbliche e denominati rispettivamente Vigliano e Piscina. Successivamente la Regione procedeva alla ricognizione dei vincoli paesistici delle acque pubbliche del proprio territorio e, con D.G.R. 22/02/2002 n. 211 relativa alla Provincia di Rieti, definiva irrilevanti ai fini paesaggistici (ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 24/1998) i suddetti Fossi. Procedeva al contempo alla classificazione come acqua pubblica, e pertanto vincolata ai fini paesaggistici, del tratto del Torrente L'Aia in territorio del Comune di Vacone fino ad allora non vincolato. Tale provvedimento, poco successivo alla adozione del P.R.G., comporta una riconsiderazione delle previsioni di piano attestata lungo il corso del Torrente l'Aia e della S.S. 313. Dette previsioni, che ricadono per la quasi totalità all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri dal corso d'acqua, riguardano aree produttive: la D 1 industriale – artigianale, la D 2 produttiva di tipo terziario e la D 3 zona fieristica oltre ad un'area F 4 per parcheggi pubblici e ad un'altra area Bs di completamento speciale – nuclei rurali.

Art. 6- Protezione dei corsi e delle acque pubbliche.

Art. 9 – Protezione delle aree boscate.

Art. 10 – Disciplina per le aree gravate da uso civico.

Art. 12 – Protezione delle aree di interesse archeologico.

Art. 20 – Campo di applicazione delle disposizioni del presente titolo. Estensione territoriale dei sub ambiti di pianificazione territoriale paesistica.

Art. 24 – Aree completamente o parzialmente edificate a) centri storici (Zone A del D.M. 02/04/1968).

Art. 28 – II A) grado di tutela . delle trasformazioni discrete.

Art. 29 – III grado di tutela delle trasformazioni programmate.

Art. 30 – B Zone di interesse archeologico scavate in parte.

Art. 31 – Centri Storici.

Art. 33 – Visuali e percorsi panoramici

Art. 35 – Ipotesi di recupero ambientale: a) Aree interessate da edificazione.

PROPOSTE DI MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE

In relazione a quanto sopra esposto non tutte le zonizzazioni si ritengono condivisibili e pertanto le stesse verranno elencate specificatamente per le varie località.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Il parere geologico (ex art. 13 L. 64/74), come precedentemente evidenziato, pone dei problemi interpretativi a livello cartografico. Infatti la tavola 7 Carta delle idoneità non è stata redatta sulla tavola di zonizzazione.

Pertanto si precisa che, anche ove non espressamente richiamato, la cartografia di P.R.G. dovrà essere correlata a quella del citato parere e, in modo particolare, a quella della tavola n. 7 Carta delle idoneità, nella quale sono rappresentate le aree non idonee all'edificabilità

Zona B – Completamento Totalmente o parzialmente edificata.

Le zone B poste ai margini del centro storico vincolate dal D.M., ricadono nel secondo grado di tutela (2 A) (art. 28 NTA) e nel terzo grado di tutela (art. 29 N.T.A) del PTP n. 5. Il livello di tutela 2 A non consentirebbe le destinazioni proposte, ma le destinazioni di P.R.G., possono comunque ritenersi ammissibili in quanto il Comune ha formulato osservazione al P.T.P.R. ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998. La concreta utilizzazione delle suddette resta subordinata all'approvazione della stessa Osservazione da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 36 – bis, comma 1 - ter, della L.R. n. 24/98.

Le porzioni non idonee all'edificazione (ex art. 13 L. 64/74) potranno mantenere le destinazioni di P.R.G., ma l'edificazione dovrà avvenire fuori delle stesse, sempre che un nuovo parere (ex art. 13 L. 64/74) con indagini a scala più dettagliata ne consenta l'utilizzazione.

Zona Bs – Completamento speciale - Parzialmente edificata.

Alcune zone Bs ricadono all'interno di zone vincolate, per lo più soggette a vincoli di beni diffusi. Qualora la normativa del PTP non dovesse consentire le destinazioni proposte, esse potranno essere mantenute, in quanto il Comune ha formulato osservazione al P.T.P.R. ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998. Il concreto utilizzo delle suddette resta subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 36 – bis, comma 1 - ter, della L.R. n. 24/98 della stessa Osservazione.

La zona Bs a valle della S.P. Torri in Sabina Passo Corese non dovrà essere oggetto di alcuna edificazione, ma potrà mantenere la destinazione di piano secondo i limiti e prescrizioni di cui al citato parere geologico.

Le porzioni non idonee all'edificazione (ex art. 13 L. 64/74) potranno mantenere le destinazioni di P.R.G., ma l'edificazione dovrà avvenire fuori delle stesse, sempre che un nuovo parere (ex art. 13 L. 64/74) con indagini a scala più dettagliata ne consenta in parte l'utilizzazione.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Zona C Espansione residenziale.

La zona C sottozona C 1 posta nord del centro storico potrà mantenere la destinazione proposta, ma in sede di piano attuativo dovranno essere salvaguardate le alberature esistenti poste al margine nord della stessa. Il PTP per la stessa zona prevede il terzo livello di tutela e pertanto la sua attuazione appare compatibile.

La zona C sottozona C 1 posta a sud del cimitero potrà mantenere la destinazione proposta considerato che si trova a ridosso di un'area interessata da altre edificazioni limitrofe, inoltre la ASL ha autorizzato la riduzione della fascia di rispetto. Tale zona è ricompresa in zona SIC ed è classificata come secondo livello di tutela 2 A.

Il livello di tutela 2 A non consentirebbe la destinazione proposta, ma la destinazione di P.R.G., può comunque ritenersi ammissibile, in quanto il Comune ha formulato osservazione al P.T.P.R. ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998. Il concreto utilizzo delle suddette resta subordinata all'approvazione della stessa Osservazione da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 36 - bis, comma 1 - ter, della L.R. n. 24/98.

La zona C sottozona C 2 posta ad ovest del Centro Storico ricadente all'interno del SIC, nel perimetro del Decreto del vincolo di cui alla L. 1497/39 non appare compatibile con lo stato dei luoghi. Infatti essa, oltre ad essere disciplinata come secondo livello di tutela 2 A, si trova in posizione preminente sulla vallata in un ambito non compromesso e quindi pertanto se ne propone lo stralcio. Pertanto da zona C sottozona C 2 dovrà assumere la destinazione di **zona Agricola E sottozona E 3** come la contermine.

Zona D - Produttiva

Gran parte delle zone produttive sono ubicate lungo la S.S. 313 e pertanto sottoposte al vincolo dei 150 m.l. del Torrente l'Aia. Le stesse saranno di seguito specificatamente valutate, trattandosi di zone per le quali il Comune ha formulato osservazione al P.T.P.R. ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998; il concreto utilizzo delle suddette resta subordinata all'approvazione della stessa Osservazione da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 36 - bis, comma 1 - ter, della L.R. n. 24/98.

Per tutte le aree produttive poste a ridosso della S.S. 313 Ternana si prescrive una **fascia di rispetto di ml. 20 inedificabile**, nella quale non potranno essere ubicati nuovi fabbricati, ma potrà essere consentito il suo utilizzo per la realizzazione della viabilità del verde pubblico e dei parcheggi.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

La zona D 1 produttiva di tipo artigianale – industriale posta ai margini della S.S. 313 di fronte alla zona D 3, ricadente in parte nel vincolo dei 150 m.l. della fascia di rispetto del Torrente l'Aia, ma ad una distanza minima di 70 m., potrà mantenere la destinazione proposta. La sua attuazione, però è subordinata all'approvazione dell'osservazione del PTPR sopraccitata.

La zona D 2 Attività commerciali di grandi dimensioni posta sulla S.S. 313, a margine della strada che conduce al capoluogo, ricade interamente nella fascia di rispetto del citato Torrente l'Aia. Di conseguenza la porzione che ricade nei 50 m.l. dal corso d'acqua dovrà essere ricondotta a zona agricola e da **D 2 a zona Agricola E 1**, mentre la restante posta oltre i 50 ml. potrà mantenere la destinazione proposta di P.R.G.

La zona D 2 di piccole dimensioni sita lungo la comunale Sasso Grosso contraddistinta dalle particelle 270 e 130 risulta interessata da resti archeologici, come si evince dal parere espresso dal Ministero per I Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici. Essa riveste carattere storico – archeologico in quanto vi insistono i resti, in parte emergenti, di una villa romana e pertanto se ne propone la riclassificazione a zona agricola. La medesima dovrà essere ricondotta da **zona D 2 a zona E 2** come la contermine.

La zona D 3 fieristica di grandi dimensioni posta lungo la S.S. 313 in prossimità della zona D1 sopra citata, ricadendo in adiacenza al torrente l'Aia, non appare compatibile con le esigenze di tutela e se ne propone lo stralcio dell'intera zona, che pertanto dovrà essere ricondotta da **zona D 3 a zona agricola E 1** come la contermine.

La zona D3 fieristica a nord della S.S. 313 nei pressi della strada che conduce al Capoluogo, ricadendo in parte nel vincolo dei 150 m.l., con una distanza minima di 80 m., dal corso d'acqua potrà mantenere la destinazione proposta, ma la sua attuazione è subordinata all'approvazione dell'osservazione del PTPR sopraccitata.

La zona D 3 fieristica di piccole dimensioni, posta a sud della S.S. 313 e adiacente alla zona F 4, risulta inibita dal parere dell'ex art. 13, nonché compresa nella fascia di rispetto del Torrente l'Aia. Pertanto dovrà essere ricondotta da **zona D 3 a zona agricola E 3** come la contermine.

La Zona D 4 campeggi ed attività ricettive complementari, posta a nord del centro storico in località Campo le Mura, non appare realizzabile secondo quanto indicato nel parere dell'ex art. 13 della L. 64/74, nonché ricompresa nel vincolo di cui al D.M. e nel secondo livello di tutela del PTP 2 A. L'intera zona dovrà essere ricondotta da **D 4 a zona agricola E 3** come la contermine.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Zona F – Zone per attrezzature di interesse comune

La zona F 4 parcheggi pubblici, posta ai margini della S.S 313 adiacente alla zona D3 risulta fortemente condizionata dal parere ai sensi dell'ex art. 13 della L. 64/74, e poiché è posta nella fascia di rispetto del Torrente l'Aia, appare più idonea una sua destinazione agricola. Pertanto la zona F 4 dovrà essere ricondotta a zona E 2 come la contermina.

La zona F 4 parcheggi pubblici, posta nel capoluogo località Campo le Mura nei pressi del proposto campo sportivo, potrà mantenere la destinazione di PRG nel rispetto assoluto di quanto prescritto dal parere geologico.

MODIFICHE ALLE ZONE AGRICOLE

Le zone agricole dovranno essere adeguate a quanto previsto dalla L.R. 38/1999 e successive modificazioni.

Tutte le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti, dovranno essere rispettate, sia che abbiano o meno determinato modifiche zonizzative.

PROPOSTE DI MODIFICHE ALLE N.T.A.

Art. 4

(Possibilità di deroga alle Norme di P.R.G.)

Sostituire l'art. 4 con il seguente:

“E' consentita deroga parziale alle presenti norme nei casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico con la procedura dell'14 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (già art. 3 della L. 21/12/1955 n. 1357).

La deroga non si applica per gli edifici nella zona A e alle norme relative agli indici



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

di edificabilità e alle destinazioni d'uso delle varie zone".

Tutte le norme dell'articolo in contrasto con le presenti modifiche devono essere soppresse.

Art. 5
(Edifici esistenti.)

Il secondo comma deve essere soppresso.

Art. 32

(Zona A Centro storico)

All'art. 32, comma terzo, aggiungere i seguenti commi:

1. *"Nella zona A non saranno ammessi incrementi volumetrici a pena di risultare in variante al PRG, ad eccezione di quelli riguardanti interventi di risanamento igienico sanitario che potranno essere proposti soltanto in sede di Piano Particolareggiato di esecuzione esteso all'intera zona A.*
2. *Nella zona A in assenza del Piano Particolareggiato gli interventi da effettuarsi con i Piani di Recupero di cui alla L. 457/78 o mediante interventi edilizi diretti, non potranno comportare aumenti volumetrici.*
3. *I cambi di destinazione d'uso degli immobili che mutino il peso urbanistico della zona saranno ammessi purché venga dimostrato il reperimento degli standards necessari, o una loro monetizzazione."*

Tutte le norme dell'articolo in contrasto con le presenti modifiche devono essere soppresse.

Considerata la natura delle zone Bs che si presentano sparse sul territorio e carenti di servizi, appare opportuno che le stesse siano dotate degli standard previsti dal D.M. 1444/68.

Art. 34
(Zona B s – parzialmente edificata di completamento speciale)

Inserire, alla fine del terzo comma, dopo: "...si attua mediante intervento edilizio diretto,....", la dizione "...; tale attuazione, potrà essere realizzata, solo tramite contestuale cessione gratuita delle aree, al fine del reperimento degli standard di cui la D.M. 1444/68,....".



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Considerata la natura delle zone D 2 che si presentano anche di ampie dimensioni, appare opportuno che le stesse siano sottoposte a un piano attuativo preventivo unitario.

Art. 38

(Sottozona D 2 Attività commerciali)

Al primo comma dopo le parole "intervento edilizio diretto" aggiungere le seguenti "è ammesso solo per quelle zone già compromesse, tutte le altre dovranno essere soggette a piano attuativo preventivo".

Aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole "distacco minimo dai confini 5,00 m.l. e dalle strade interne 5,00 m.l., dalla S.S. n. 313 20,00 m.l."

Tutte le norme dell'articolo in contrasto con le presenti modifiche devono essere soppresse.

Considerata la natura delle zone D 3 che si presentano anche di ampie dimensioni, appare opportuno che le stesse siano sottoposte a un piano attuativo preventivo unitario.

Art. 39

(Sottozona D 3 Attività fieristiche)

Al quarto comma sopprimere le seguenti parole "...o parti funzionali di essa"...

Tutte le norme dell'articolo in contrasto con le presenti modifiche devono essere soppresse.

Art. 42

(Zone E)

Dovrà essere integrato dal testo della normativa regionale in materia, introdotto dalla L.R. 22/12/1999, n. 38, così come modificata dalla L.R. 17/03/2003 n. 8.

L'articolo deve, quindi, intendersi soppresso laddove risulti in contrasto con la legge stessa.

Serre

La normativa si deve intendere integrata da quanto previsto dalla L.R. 12.08.1996, n. 34.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Secondo quanto previsto dal parere Usi Civici

Art. 60 AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI.

“Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme”:

- a) “le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altre diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti”;
- b) “le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all’esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni”;
- c) “le terre possedute a qualunque titolo da Università e Associazioni agrarie comunque nominate”;
- d) “le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.06.1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie acquisto ai sensi dell’art.22 della stessa legge 1766/27”;
- e) “le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute”;
- f) “le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27”;

“Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l’edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all’esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927”.

“Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all’art. 12 della Legge n. 1766 del 16.06.1927”.

“Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui all'art. 8 della Legge regionale n°1 del 03/01/1986.

Vu

AGLI ARTI. 5, 6 E 7

“Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 1/86 e successive modifiche e integrazioni”.

“Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n° 1766 del 16.06.1927 ovvero art. 4 della Legge regionale n° 4 della legge regionale n. 1 del 03/01/1986”.

Vu

Vu

“Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza”.

Sono da intendersi stralciate e sostituite le NTA che risultassero in contrasto con sopravvenute disposizioni di legge o con i pareri acquisiti, anche se non espressamente richiamate e segnalate.

OSSERVAZIONI

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 1150/1942, avverso il PRG sono state presentate: tre osservazioni nei termini, che si stesse si ritengono **meritevoli di accoglimento**, nei termini delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione Consiliare n. 16 del 10/05/2002.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio*

Tutto ciò premesso e considerato, il "Comitato Regionale per il Territorio" esprime il seguente

PARERE

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Vacone (RI), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2002

E' MERITEVOLE D'APPROVAZIONE

con le modifiche e le prescrizioni sopra riportate, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 765/1967.

f.to Il Segretario del C.R.p.T.
arch. Lucio Zoppini

f.to Il Presidente del C.R.p.T.
arch. Paolo Ravaldini

